



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 1362 del 21/09/2015

OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 167 E N. 168 IN DATA 18 MARZO 2015 E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUNEO N. 83 DEL 16 DICEMBRE 2014 E N. 41 DEL 23 APRILE 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con atto notificato al Comune di Cuneo in data 7 agosto 2015, i ricorrenti titolari di farmacia o legali rappresentanti di società titolari di farmacia aventi sede nel Comune di Cuneo hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per:

- a. l'annullamento delle determinazioni del Direttore Regionale n. 167 del 18 marzo 2015 avente ad oggetto: «Comune di Cuneo □ istituzione farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis l. n. 475/1968, come modificato dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012 conv. In l. n. 27/2012, presso la stazione ferroviaria di Cuneo □ Movicentro □» e n. 168 del 18 marzo 2015 avente ad oggetto: «Comune di Cuneo □ istituzione farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis l. n. 475/1968, come modificato dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012 conv. In l. n. 27/2012, all'interno del centro commerciale □ Auchan □»;
- b. l'annullamento degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e in particolare, in quanto di ragione, della determinazione della Giunta Regionale del Piemonte 7 aprile 2014 n. 33-7388 avente ad oggetto «Art. 1 bis l. 475 del 1968, modificato dall'art. 11 d.l. 1/2012 convertito in l. n. 27/2012 □ istituzione sedi di farmacie aggiuntive» nella parte in cui debba intendersi che già in quella sede sia stato identificato, quale criterio di riferimento territoriale del 5% delle sedi farmaceutiche, il territorio della regione anziché quello dei comuni;
- c. l'annullamento, in quanto di ragione, delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Cuneo n. 83 del 16 dicembre 2014 e n. 41 del 23 aprile 2012.

Con le predette determinazioni è stata infatti disposta l'istituzione nel Comune di Cuneo di due farmacie aggiuntive: una presso la stazione ferroviaria di Cuneo □ Movicentro □ l'altra all'interno del centro commerciale □ Auchan □ di Cuneo.

Copia di originale informatico firmato digitalmente

I ricorrenti hanno, altresì, presentato istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In estrema sintesi, il ricorso si basa su quattro motivi:

- a. il primo motivo (base territoriale su cui determinare il possibile aumento del 5% delle farmacie aggiuntive) riguarda sia il Comune, sia la Regione;
- b. il secondo motivo (riguardante il fatto che il Movicentro sia o no una vera stazione) riguarda specificamente il Comune;
- c. così pure riguardano specificamente il Comune il terzo motivo (concernente la pretesa mancanza di istruttoria) e il quarto (distanza minima di 400 metri fra le diverse farmacie).

Sia per queste ragioni, sia e soprattutto perché le nuove farmacie "aggiuntive" sono state richieste dal Comune ed è quindi evidente interesse del Comune averle, pare necessario che il Comune stesso si costituisca in giudizio.

Alla luce di quanto sopra la Giunta Comunale con deliberazione n. 183 del 3 settembre 2015 ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso di cui trattasi;

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale amministrativo adito, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono il ricorso proposto dai ricorrenti e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento impugnato si ritiene opportuno individuare gli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Barosio, con sede in Torino - corso Galileo Ferraris n. 120.

Ravvisata l'opportunità di affidare la difesa legale dell'ente nel ricorso proposto avanti il Tribunale di Cuneo ai predetti professionisti, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso di € 7.100,00 oltre all'Iva e al contributo C.P.A. nella misura di legge, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;

dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 - Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» - del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 - comma 6 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 - comma 173 - della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale Programmatico 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» □ Parte I □ □Assetto organizzativo□

DETERMINA

1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Dentico Serena dello Studio Barosio, con sede in Torino □ corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 01371650019), muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di difesa legale dell'ente, previa valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione, nel ricorso proposto avanti il Presidente della Repubblica dai titolari di farmacia o legali rappresentanti di società titolari di farmacia aventi sede nel Comune di Cuneo per:
 - a. l'annullamento delle determinazioni del Direttore Regionale n. 167 del 18 marzo 2015 e n. 168 del 18 marzo 2015;
 - b. l'annullamento degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e in particolare, in quanto di ragione, della determinazione della Giunta Regionale del Piemonte 7 aprile 2014 n. 33-7388;
 - c. l'annullamento, in quanto di ragione, delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Cuneo n. 83 del 16 dicembre 2014 e n. 41 del 23 aprile 2012;
2. di impegnare □a titolo di onorari ed esposti □la spesa, al momento presunta, di □9.008,480 □ comprensiva del contributo C.P.A. e dell'Iva nella misura di legge, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Contratti», del bilancio di previsione 2015, con prelievo dal fondo di riserva, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331];
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Settore Contratti e Personale, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

Il dirigente
Rinaldi Giorgio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 1362 del 2015

N. 1203 del 21-09-2015 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE REGIONALE N. 167 E N. 168 IN DATA 18 MARZO 2015 E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUNEO N. 83 DEL 16 DICEMBRE 2014 E N. 41 DEL 23 APRILE 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO

-

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150004917/0, Importo: 9.008,48

Cuneo, 21-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)